



COMUNE DI SCORDIA

PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 del registro delle deliberazioni

Seduta pubblica

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LEGGE 549/95 ART. 3.

L'anno millenovecentonovanta SEI, add. QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 10,15, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze.

Convocato il Consiglio su determinazione presidenziale n. 2232 in data 7/2/96.

Invitati i consiglieri con avviso notificato, ai sensi di legge, giusto referto del Messo comunale, il medesimo si è riunito.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presente	Cognome e nome	Presente
1) Frazzetto Nicolò	si	17) D'Avola Giuseppe	no
2) Barresi Giuseppe	si	18) Emma Angelo	no
3) D'Aquila Rocco	si	19) Barbagallo Sebastiano	si
4) Gambera Salvina	si	20) Russo Salvino	si
5) Puglia Giuseppe	si	21) Gigante Giustina	si
6) Tropea Ercole	si	22) Cosentino Domenico	no
7) Bennardo Giuseppe	si	23) Ferranti Salvatore	si
8) D'Agosta Rocco	si	24) Grimaldi Salvatore	si
9) Barchitta Rosario	no	25) Rizzo Paolo	no
10) La Spina Nicolò	si	26) Scalone Sebastiano	si
11) Savoca Filippo	si	27) Turrisi Alfio	si
12) Di Guardo Costantino	no	28) Carnazzo Salvatore	si
13) Novello Carmelo	si	29) Rizzo Rosario	no
14) Spicchiale Sebast. no	no	30) Todero Santo	si
15) Privitera Rocco	no	31) Marchese Giovanni	no
16) Rizzo Rocco	no	32) Agnello Giuseppe	no

Presenti N. 20

Assenti N. 12

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. Frazzetto Nicolò

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

alla quale partecipa il Segretario del Comune Dr. Salvatore Nobile

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Novello, La Spina, Gigante

Il Sindaco relaziona sulla proposta e fornisce ai consiglieri comunali che ne fanno richiesta i dovuti chiarimenti. Durante il dibattito si allontanano i consiglieri Bennardo e Russo. Presenti 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

-Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la responsabilità tecnica;

-Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile;

-Il Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1°, lettera I della L.R. n° 48/1991 (art. 53 legge 142/1990) hanno espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 78 del 2/6/94, avente per oggetto: "approvazione regolamento e tariffe per la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche - DD.Legs. 15/11/93 n° 507 e 28/12/93 n° 566", vistata positivamente dal CO.RE.CO nella seduta del 7/7/94 con decisione n° 9440/9334;

VISTO l'art. 3, commi 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68 della legge finanziaria 1996 n° 549 del 28/12/95 che ha modificato la disciplina per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, precedentemente regolata dal D.Lgs. n.507/93 ed ha introdotto nuove esenzioni obbligatorie e facoltative;

VISTO in particolare l'art. 3 comma 63, ai sensi del quale il Comune ha la facoltà di stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

RICONOSCIUTA la necessità di prendere atto delle modificazioni apportate al D.Lgs. n. 507/93;

RICONOSCIUTA la necessità di esercitare la facoltà di stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

VISTO l'O.R.E.L.;

Con numero voti 17 favorevoli e n. 1 astenuto (Savoca)

DELIBERA

- 1) Ricepire con decorrenza 1/1/96, le modificazioni obbligatorie apportate dalla legge finanziaria n° 549 del 28/12/95, art. 3 relativamente all'applicazione della T.O.S.A.P.;
- 2) Apportare una variazione all'art. 19 "occupazione con passi carrabili o accessi" del vigente regolamento stabilendo la NON TASSABILITA' dei passi carrabili, a partire dall'1/1/96;
- 3) Approvare l'allegata tabella delle tariffe, che trovano applicazione con decorrenza dall'1/1/96 e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Il presente atto sarà trasmesso entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 37 del D.Lgs. n.507/93.

COMUNE DI SCORDIA

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) come modificato dalla L. 549/1995, art. 3

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 15, in data 14/2/96)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	43.000	21.500	12.900	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. (comma 1, lett. c)	21.500	10.750	6.450	
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	12.900	6.450	3.870	
Passi carrabili (comma 3) <i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>	===	===	===	
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	===	===	===	
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	===	===	===	
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	===	===	===	
Occupazioni permanenti con autoerture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	43.000	21.500	12.900	

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del10.....% (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	3.000	1.500	900	
	Oraria	125	62,50	37,50	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	1.000	500	300	
	Oraria	41,66	20,83	12,50	
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	900	450	270	
	Oraria	37,50	18,75	11,25	
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	4.500	2.250	1.350	
	Oraria	187,50	93,75	56,25	
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1.500	750	450	
	Oraria	62,50	31,25	18,75	
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	600	300	180	
	Oraria	25	12,50	7,50	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivia (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	1.500	750	450	
	Oraria	62,50	31,25	18,75	
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	3.000	1.500	900	
	Oraria	125	62,50	37,50	
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1.500	750	450	
	Oraria	62,50	31,25	18,75	
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	600	300	180	
	Oraria	25	12,50	7,50	

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50 % (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 3).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

I ctg.: £.250.000
II ctg.: £.125.000
III ctg.: £.75.000

— per ogni km. lineare o frazione: *Tassa annuale forfettaria*.....

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis): *Tassa annuale complessiva*.....

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

— Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua*..... L. 100.000

— Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di..... L. 20.000

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del.....50.....% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
10.000	13.000	15.000	20.000	15.000	19.500	22.500	30.000

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato.....	76.000	91.200	
b) Zona limitrofa.....	46.000	55.200	
c) Sobborghi e zone periferiche.....	20.000	24.000	
d) Frazioni.....	10.000	12.000	

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato.....	20.000	
b) Zona limitrofa.....	15.000	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche..	10.000	

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

..... omissis

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»

IL PRESID. DELL'ASSEMBLEA

f.to FRAZZETTO NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR. NOBICE SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

CERTIFICA

1) che la presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 17 MAR. 1996 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

2) che con lettera raccomandata n. 6745, data 18-03-1996, è stata trasmessa al Co.Re.Co. sezione centrale / sezione provinciale.

Scordia, li 18-3-1996

IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO NOBILE S.

Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

ATTESTA

che la presente deliberazione, giusta sottoscrizione del Messo Comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 MAR. 1996 al 31 MAR. 1996

Scordia, li 01-4-1996

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO NOBILE S.

È copia conforme all'originale.

Scordia, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Co. Re. Co. Sezione Regionale / Sezione Provinciale

N. Gruppo

Seduta del

VISTO

Palermo / Catania, li

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE